



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 831/XVIII Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
22/11/2016 U-rsp/6679/2016

Ai Presidenti ed ai
Consiglieri degli Ordini
territoriali degli Ingegneri



Oggetto: Compiti e funzioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e della Rete delle Professioni Tecniche

Caro Presidente,

con nota prot. E-nd/5654/2016 del 7 ottobre 2016, trasmessa al Ministro della Giustizia e per conoscenza al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Presidente del "Comitato Professioni Tecniche" ha manifestato la davvero singolare preoccupazione (con connessa richiesta di chiarimento rivolta al Ministro vigilante) che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, autonomamente ovvero per il tramite della Rete delle professioni tecniche, possa aver agito al di fuori delle competenze riconosciute dalla legge, per interessi non riconducibili a quelli della categoria professionale rappresentata e in assenza di una specifica richiesta da parte della pubblica amministrazione.

In risposta alla citata nota, il CNI ha ritenuto opportuno inviare al Ministro Orlando alcune semplici considerazioni con le quali si è ribadito che è precipuo compito istituzionale del CNI fornire pareri «sui progetti di legge e di regolamento» concernenti la professione di ingegnere e sulla loro interpretazione.

Si è, inoltre, confermato come ogni iniziativa assunta dal CNI, laddove sia stato chiamato, autonomamente o tramite la Rete delle professioni tecniche, a fornire un parere, è sempre stata finalizzata alla tutela e allo sviluppo del titolo professionale di ingegnere e alla promozione degli interessi di categoria.

Si è, infine, osservato che il CNI è stato consultato e chiamato a intervenire in sedi istituzionali (come ad es. le audizioni nelle competenti commissioni parlamentari) e ha, quindi, fornito pareri solo a seguito di una specifica ed espresa richiesta delle istituzioni e delle amministrazioni interessate.




Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

Allegati: - Richiesta di parere del Comitato Professioni Tecniche
- Nota al Ministro Orlando su compiti e funzioni di CNI ed
RPT



Da "micprivitera" <micprivitera@pec.it>
 A "centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it" <centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it>
 Cc "segreteria@ingpec.eu" <segreteria@ingpec.eu>, "labnapolinostra@gmail.com" <labnapolinostra@gmail.com>
 Data venerdì 7 ottobre 2016 - 15:25

Compiti e funzioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e della Rete delle Professioni Tecniche - richiesta di parere

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

10/10/2016 E-nd/5654/2016

Gent.mo Ministro dott. Andrea Orlando,



PREMESSO CHE

1. le funzioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri come ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla attività di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia, sono disciplinate nell'ordinamento giuridico italiano dalla legge n. 1395 del 1923, dal regio decreto n. 2537 del 1925, dal decreto luogotenenziale 382 del 1944 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005;
2. il ruolo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è quello di istituzione prevista dallo Stato per l'autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, al fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti appartenenti ad una determinata categoria;
3. le funzioni degli Ordini professionali e Consigli Nazionali sono previste all'art. 37 del Regio Decreto n. 2537/1925, in particolare:
 - a. vigilare sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
 - b. prendere i provvedimenti disciplinari;
 - c. curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
 - d. determinare il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente per il funzionamento del Consiglio Nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
 - e. dare i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto;
 - f. vigilare sugli obblighi di formazione continua previsti dalla normativa.
4. il CNI ha costituito nell'anno 2013 la **Rete delle Professioni Tecniche** (RPT), un'associazione di cui fanno parte anche il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Conservatori, il Consiglio Nazionale Ingegneri, il Consiglio Nazionale dei Geologi, il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati, il Consiglio nazionale dei Chimici, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati, il Consiglio

Nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, con un'iniziativa che non ha visto coinvolti gli iscritti, un oggetto sociale che va oltre il mandato assegnato ai consigli nazionali e costi a carico degli iscritti stessi.

CONSTATATO

che il CNI e la RPT si sono espressi a nome dell'intera categoria su diverse tematiche, tra le quali (elenco non esaustivo):

1. il nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016,
2. il Regolamento edilizio-tipo,
3. il decreto SCIA,
4. il Jobs Act sul lavoro autonomo,
5. il settore energetico;

CHIEDIAMO

di chiarire in modo circostanziato ed inequivocabile:

- se sia nel diritto di tale ente costituirsi a nome degli iscritti in un'associazione che ne estende il compito ad ambiti non contemplati dalla legge;
- se sia possibile per CNI esprimersi a nome degli iscritti agli Ordini su argomenti tecnici, ovvero che non riguardano strettamente lo svolgimento della professione;
- se sia lecito che il CNI si esprima senza una specifica richiesta da parte della Pubblica Amministrazione.

Nel caso CNI e RPT non fossero supportate dalla normativa nella loro attività di rappresentanza, la nostra associazione chiede ufficialmente a codesto Ministero far sospendere qualsiasi attività "per nome e per conto di tutti gli Ingegneri italiani" e sospendere qualsiasi attività di audizione presso le Commissioni parlamentari sui temi cui hanno partecipato.

Restiamo in attesa di un Suo pronto riscontro.

Cordialmente.

Comitato Professioni Tecniche

Il Presidente

Ing. Michele Angelo Privitera


Il vice Presidente

Ing. Arch. Raffaella Forgione

www.comitatoprofessionisti.it

Allegato(i)

AlMinisterodellaGiustizia.pdf (85 Kb)



Comitato Professioni Tecniche

Ministero della Giustizia

via Arenula 70 - 00186 Roma

c.a. Ministro dott. Andrea Orlando

centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it

e p.c.

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma

c.a. Presidente ing. Armando Zambrano

armando.zambrano@cni-online.it

segreteria@ingpec.eu

Oggetto: Compiti e funzioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e della Rete delle Professioni Tecniche - richiesta di parere

Gent.mo Ministro dott. Andrea Orlando,

PREMESSO CHE

1. le funzioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri come ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla attività di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia, sono disciplinate nell'ordinamento giuridico italiano dalla legge n. 1395 del 1923, dal regio decreto n. 2537 del 1925, dal decreto luogotenenziale 382 del 1944 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005;
2. il ruolo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è quello di istituzione prevista dallo Stato per l'autogoverno di una professione riconosciuta dalla legge, al fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti appartenenti ad una determinata categoria;

3. le funzioni degli Ordini professionali e Consigli Nazionali sono previste all'art. 37 del Regio Decreto n. 2537/1925, in particolare:
 - a. vigilare sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
 - b. prendere i provvedimenti disciplinari;
 - c. curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
 - d. determinare il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente per il funzionamento del Consiglio Nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo;
 - e. dare i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto;
 - f. vigilare sugli obblighi di formazione continua previsti dalla normativa.
4. il CNI ha costituito nell'anno 2013 la **Rete delle Professioni Tecniche** (RPT), un'associazione di cui fanno parte anche il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Conservatori, il Consiglio Nazionale Ingegneri, il Consiglio Nazionale dei Geologi, il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati, il Consiglio nazionale dei Chimici, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati, il Consiglio Nazionale dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati, con un'iniziativa che non ha visto coinvolti gli iscritti, un oggetto sociale che va oltre il mandato assegnato ai consigli nazionali e costi a carico degli iscritti stessi.

CONSTATATO

che il CNI e la RPT si sono espressi a nome dell'intera categoria su diverse tematiche, tra le quali (elenco non esaustivo):

1. il nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016
2. il Regolamento edilizio-tipo
3. il decreto SCIA
4. il Jobs Act sul lavoro autonomo
5. il settore energetico

CHIEDIAMO

di chiarire in modo circostanziato ed inequivocabile:

- se sia nel diritto di tale ente costituirsi a nome degli iscritti in un'associazione che ne estende il compito ad ambiti non contemplati dalla legge;
- se sia possibile per CNI esprimersi a nome degli iscritti agli Ordini su argomenti tecnici, ovvero che non riguardano strettamente lo svolgimento della professione;
- se sia lecito che il CNI si esprima senza una specifica richiesta da parte della Pubblica Amministrazione.

Nel caso CNI e RPT non fossero supportate dalla normativa nella loro attività di rappresentanza, la nostra associazione chiede ufficialmente a codesto Ministero far sospendere qualsiasi attività "per nome e per conto di tutti gli Ingegneri italiani" e sospendere qualsiasi attività di audizione presso le Commissioni parlamentari sui temi cui hanno partecipato.

Restiamo in attesa di un Suo pronto riscontro.

Cordialmente.

Comitato Professioni Tecniche

Il Presidente

Ing. Michele Angelo Privitera

Il vice Presidente

Ing. Arch. Raffaella Forgione

www.comitatoprofessionisti.it



presso il
Ministero della Giustizia



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

AZ/U/2016

On. Andrea Orlando
Ministro della Giustizia
Via Arenula, 70
00186 Roma

E p.c. all'ing. Michele Angelo Privitera
Presidente Comitato per le Professioni
Tecniche
micprivitera@pec.it

Oggetto: Compiti e funzioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e della Rete delle Professioni Tecniche

Illustre Ministro,

con riferimento alla nota prot. E-nd/5654/2016 del 7 ottobre 2016, trasmessa dal Comitato al Ministro della Giustizia e per conoscenza allo scrivente Consiglio, si rappresenta quanto segue.

Il Presidente del Comitato per le professioni tecniche, correttamente, inquadra le funzioni svolte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri nell'ambito della normativa pre-repubblicana di cui al D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che all'articolo 14, comma 2, stabilisce che detto organo esercita «le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti» e dà pareri «sui progetti di legge e di regolamento» riguardanti la professione di ingegnere e sulla loro interpretazione, quando ciò sia richiesto dal Ministero per la Grazia e Giustizia.

Negli anni, tale funzione consultiva, esercitata nell'esclusivo interesse della categoria professionale attraverso forme di rappresentanza diversificate, anche a carattere istituzionale (tavoli di confronto con altre realtà professionali, interventi di raccordo di istanze comuni provenienti dagli iscritti a professioni affini, partecipazione a organismi operanti in ambito europeo e internazionale per la promozione e lo sviluppo della professione di ingegnere, nonché, come nel caso della Rete delle professioni tecniche, partecipazione a organismi nazionali di rappresentanza unitaria delle professioni intellettuali dell'area tecnica), non è mai stata posta in discussione dal legislatore ed anzi è stata estesa ad ambiti di intervento originariamente estranei a quello riservato dalle rispettive leggi professionali ai Consigli nazionali di Ordini e Collegi.

È questo il caso del D.P.R. n. 137/2012, che – *inter alia* – attribuisce ai Consigli nazionali delle professioni interessate la tenuta dell'Albo unico nazionale (articolo 3), la capacità di negoziare «convenzioni collettive» per conto degli iscritti in materia di assicurazione per responsabilità civile professionale (articolo 5), convenzioni quadro con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro vigilante in materia di tirocinio professionale (articolo 6) e convenzioni con le università per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari (articolo 7), oltre a una specifica potestà normativa regolamentare sempre in materia di tirocinio professionale, di formazione continua e di organizzazione della materia disciplinare.

È evidente che l'ampliamento delle attribuzioni riservate ai Consigli nazionali degli ordini e collegi, ivi incluso il Consiglio nazionale degli Ingegneri, riflette pienamente l'accresciuta rilevanza sul piano economico-sociale del ruolo degli ordini e dei collegi professionali, quali enti pubblici non economici chiamati, in ultima analisi, a vigilare sulla tutela del titolo professionale a beneficio sia dei professionisti iscritti, sia del legittimo affidamento dell'utenza sulla qualità delle prestazioni professionali rese.

In questa prospettiva, l'istituzione della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica (più semplicemente nota come Rete delle professioni tecniche), senza interferire in alcun modo con le attribuzioni e l'esercizio delle competenze riservate ai Consigli nazionali degli ordini e collegi partecipanti (il CNi ha approvato lo statuto della Rete con propria deliberazione del 26 giugno 2013) assolve a una finalità essenziale, puntualmente recepita nell'articolo 3, comma 1, lettera a) dello statuto della Rete, ove si legge che la medesima si propone di «coordinare la presenza a livello istituzionale degli enti rappresentativi delle professioni tecniche e scientifiche, assicurando che essa sia adeguata al ruolo preminente di tali professioni nel contesto economico e sociale in cui operano».

Il tutto – si ripete – nel pieno rispetto del ruolo e delle competenze riservate *ex lege* agli ordini e collegi partecipanti, che si avvalgono della Rete come utilissimo strumento di confronto e di potenziamento delle proprie funzioni istituzionali, con evidenti vantaggi per i rispettivi professionisti iscritti, il cui prestigio è sensibilmente accresciuto in questi anni proprio in rapporto all'accresciuta visibilità e affidabilità sul piano giuridico e sociale degli organismi di rappresentanza delle rispettive categorie professionali.

Ciò premesso, appare davvero singolare la preoccupazione (e la connessa richiesta rivolta al Ministro vigilante) formulata dal Comitato per le professioni tecniche, che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, autonomamente ovvero per il tramite della Rete delle professioni tecniche, possa aver agito al di fuori delle competenze riconosciute dalla legge, per interessi non riconducibili a quelli della categoria professionale rappresentata e in assenza di una specifica richiesta da parte della pubblica amministrazione.

Quanto al primo aspetto, come ricordato dallo stesso Comitato nella lettera trasmessa al Ministro della Giustizia e riferito in apertura, è compito dello scrivente

Consiglio fornire pareri «sui progetti di legge e di regolamento» concernenti la professione di ingegnere e sulla loro interpretazione, senza alcuna limitazione specifica riguardo l'oggetto, se non – ovviamente – quelle che attengono a ipotesi di estraneità sostanziale tra le questioni eventualmente sottoposte all'attenzione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e l'ambito materiale di intervento dell'attività professionale, ipotesi che certamente non è configurabile nei casi elencati dal comitato stesso – vale a dire le normative in materia di appalti, edilizia, SCIA, lavoro autonomo e settore energetico, tutti ambiti pienamente riconducibili alle competenze professionali dell'ingegnere.

Quanto al secondo aspetto, si ribadisce che ogni iniziativa assunta dallo scrivente Consiglio laddove sia stato chiamato, autonomamente o tramite la Rete delle professioni tecniche, a fornire un parere, è sempre stata finalizzata alla tutela e allo sviluppo del titolo professionale di ingegnere e alla promozione degli interessi di categoria, sempre in sintonia con gli interessi pubblici volti al miglioramento della qualità delle prestazioni professionali ed alla definizione di una cornice normativa adeguata.

Quanto, infine, al terzo e ultimo aspetto, è appena il caso di osservare che lo scrivente Consiglio è stato consultato e chiamato a intervenire in sedi istituzionali (come ad es. le audizioni nelle competenti commissioni parlamentari) e ha, quindi, fornito pareri solo a seguito di una specifica ed espressa richiesta delle istituzioni e delle amministrazioni interessate. Non si comprende, d'altronde, come avrebbe potuto essere altrimenti, posto che tra le funzioni dello scrivente Consiglio non rientra certamente quella di emettere pareri al di fuori degli ordinari processi decisionali – di carattere politico e legislativo – che presentano uno specifico rilievo per la categoria professionale rappresentata.

Deve ritenersi, pertanto, che la nota trasmessa dal Comitato professioni tecniche al Ministro vigilante sia errata nei suoi presupposti e nelle sue prospettazioni e rifletta una poco comprensibile volontà di svalutare l'attività e la funzione esercitata dallo scrivente Consiglio nell'interesse della categoria.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Riccardo Pellegratta



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

